

Decreto ministeriale 16 aprile 1996, n. 338^{D.M.}

16 aprile 1996, n. 338 (1). Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1996, n. 151

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Visto l'art. 5, comma 3, di detta legge con il quale si demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, di stabilire le modalità ed i programmi d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui al comma 1, stesso art. 5 della citata legge 8 agosto 1991, n. 264; Vista la legge 4 gennaio 1994, n. 11, che ha recato modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264; Ritenuta la necessità di individuare detti programmi di esami e le modalità di svolgimento dei medesimi; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il prescritto parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 6 luglio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 450 del 5 febbraio 1996); Adotta il seguente regolamento:

1.1. I programmi relativi alle discipline individuate dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264 (2), nel cui ambito saranno individuati i quesiti a risposta multipla predeterminata su cui verterà l'esame di idoneità all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono quelli indicati nell'allegato n. 1 al presente regolamento e costituente parte integrante del medesimo. (2)

Riportata al n. A/CXXII.2.1. Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e che abbiano altresì conseguito, alla data fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in conformità al disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264 (2).

2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della legge 4 gennaio 1994, n. 11 (3), produrranno in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264 (2), come reiterato dal comma 1 del

medesimo art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11 (3).(2) Riportata al n. A/CXXII.
(3) Riportata al n. A/CXXVIII.

3.1. Per partecipare agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, gli aspiranti dovranno rivolgere alla commissione regionale, o alla commissione provinciale nella provincia di Trento e Bolzano, istituito ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 (2), art. 5, comma 1, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 11(3), competente per territorio di residenza dell'interessato, domanda in bollo, con firma apposta in calce alla medesima ed autenticata secondo le vigenti disposizioni.2. La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente regolamento di cui fa parte integrante, completando ogni sua voce, a seconda dei casi che ricorrono, e corredando la domanda stessa dei documenti indicati nel citato allegato 2.3. Non si terrà conto delle domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia autenticata nelle forme di legge o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti.(2) Riportata al n. A/CXXII.(3) Riportata al n. A/CXXVIII.4.1. Agli aspiranti ammessi o esclusi dalla prova d'esame, sarà data comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare agli interessati, a cura della commissione di cui all'art. 3, almeno quindici giorni prima della prova d'esame stessa.2. Ai fini della valutazione dei termini previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264 (2), per la prosecuzione temporanea d'esercizio da parte dei soggetti previsti dal medesimo art. 10, comma 2, si valuta con esito negativo la prova la cui domanda d'ammissione sia stata a qualsiasi titolo respinta o la prova non sia stata sostenuta o comunque non portata a termine da parte dei candidati.(2) Riportata al n. A/CXXII.5.1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.2. L'esame, così come stabilito dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264 (2), consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata.3. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla commissione di cui all'art. 3, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, di cui all'allegato 1, per un totale quindi di venticinque quesiti.4. La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.5. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, o da altro membro, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d'esame.(2) Riportata al n. A/CXXII.6.1. Il calendario delle prove d'esame sarà fornito con separato provvedimento da

emanarsi a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (4).2. Al calendario di cui al comma 1 sarà data la massima diffusione mediante affissione presso le sedi degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Si provvederà altresì alla trasmissione dello stesso ai presidenti delle giunte regionali, nonché ai presidenti delle province di Trento e di Bolzano, per opportuna diffusione tramite i propri competenti uffici.3. I calendari delle prove d'esame potranno, a discrezione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed in funzione di problemi territoriali contingenti, essere differenziati per regione.

(4) Relativamente al calendario delle prove d'esame l'articolo unico, D.Dirig. 23 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 8 novembre 1996, n. 262) ha così disposto: «1. Le prove di esame da sostenere innanzi alle competenti commissioni previste dall'art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, si svolgono in un'unica sessione annuale.2. La sessione di cui al comma precedente ha inizio il 1° febbraio e termina il 30 aprile di ogni anno, in ciascun ambito regionale.3. Ogni anno le commissioni, di cui al comma 1, stabiliscono il calendario delle sedute d'esame da svolgere nell'arco della sessione, tenuto conto delle specifiche esigenze territoriali». Il D.Dirig. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 marzo 1997, n. 74) ha prorogato al 31 dicembre, per l'anno 1997, la scadenza della sessione di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale di cui al D.Dirig. 23 ottobre 1996 sopracitato. Successivamente, il D.Dirig. 28 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 52) ha prorogato al 31 dicembre, per l'anno 1998, la scadenza della sessione d'esame sopra citata. Tale scadenza è stata prorogata al 31 dicembre, per l'anno 1999, dal D.Dirig. 2 marzo 1999 (Gazz. Uff. 16 marzo 1999, n. 62) e al 31 ottobre, per l'anno 2000, dal D.Dirig. 22 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 11 marzo 2000, n. 59).Allegato 1 DISCIPLINE D'ESAMEA) La circolazione stradale.- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.- Nozione di veicolo.- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.- Masse e sagome limiti.- Traino di veicoli.- Norme costruttive e di equipaggiamento.- Accertamenti tecnici per la circolazione.- Destinazione ed uso dei veicoli.- Documenti di circolazione ed immatricolazione.- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.- Guida dei veicoli.- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.B) Il trasporto di merci.- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.- Comitati dell'albo e loro attribuzioni.- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.- Iscrizioni delle imprese estere.- Fusioni e trasformazioni.- Abilitazioni per

trasporti speciali.- Variazioni dell'albo.- Sospensioni dall'albo.- Cancellazione dall'albo.- Sanzioni disciplinari.- Effetti delle condanne penali.- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.- Omissione di comunicazioni all'albo.- Autorizzazioni.- Tariffe a forcella per i trasporti di merci.- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.- Trasporto merci in conto proprio.- Licenze.- Commissione per le licenze, esame e parere.- Elencazione delle cose trasportabili.- Revoca delle licenze.- Ricorsi.- Servizi di piazza e di noleggio.- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.- Trasporti internazionali.C) Navigazione.- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.- Navi e galleggianti.- Unità da diporto.- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.- Competenze del R.I.Na.- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri.- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.- Noleggio e locazione.- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.- Regime fiscale ed assicurativo.- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.- Validità e revisione delle patenti nautiche.- Norme per l'esercizio dello sci nautico.D) Il P.R.A.- Legge del P.R.A.- Legge istitutiva I.E.T.- Compilazione delle note.- Iscrizioni.- Trascrizioni.- Annotazioni.- Cancellazioni.E) Il regime tributario.- Le imposte dirette ed indirette in generale.- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.- Fatturazione delle operazioni.- Fatturazione delle prestazioni professionali.- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.- Registri contabilità IVA.- Dichiarazione annuale IVA.- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.Allegato 2SCHEMA DI DOMANDA Al presidente della commissioneper la regione/provincia(legge 8 agosto 1991, n. 264)Il sottoscrittonato in ilresidente in chiedi di essere ammesso a sostenere gli esami, nella prossima sedutaall'uopo destinata, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenzaper la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5della

legge n. 264 del 1991. Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 264 del 1991. Dichiaro altresì di essere/non essere [*] in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991. Allega la seguente documentazione: 1) ricevuta del pagamento del diritto di segreteria; 2)* copia autenticata della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S.; 3)* copia autenticata del diploma/diploma equiparato [*] di , rilasciato da ; 4) certificato generale del casellario; 5) certificati carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica e dalla pretura circondariale; 6) certificato di residenza; 7) certificato di cittadinanza. Il richiedente Autentica di firma [*] Indicare solo il caso che ricorre.